



Camera di Commercio  
Perugia

## **REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DELLA BORSA MERCI DI PERUGIA**

*Allegato alla delibera n.15 del 05/12/2008*



## **REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DELLA BORSA MERCİ DI PERUGIA**

### **Art.1**

Nel testo del presente Regolamento alcuni organi e alcune fonti normative vengono indicate in modo abbreviato. Il preciso significato di esse è il seguente:

- per Regolamento Generale si intende il Regolamento Generale della Borsa Mercı di Perugia approvato con Decreto Ministeriale del 27 maggio 1963;
- per Deputazione e Comitato si intendono rispettivamente la Deputazione della Borsa Mercı di Perugia ed il Comitato della Borsa Mercı di Perugia.

-

### **Art. 2**

A norma dell'art.46 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, dell'art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 e degli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento Generale, la Camera di Commercio di Perugia provvede, per mezzo del Comitato, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci che formano oggetto di maggior trattazione presso la Borsa Mercı e ne cura la pubblicazione in apposito listino settimanale elaborato con tecniche informatiche e/o telematiche.

### **Art. 3**

Le merci e i prodotti da considerare nel listino di Borsa sono articolati in gruppi merceologici approvati annualmente dalla Giunta della Camera di Commercio, sentita la Deputazione, su proposta del Comitato.

Nell'ambito dei suddetti gruppi merceologici possono essere rilevati anche prodotti biologici.

### **Art. 4**

Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento Generale la Giunta della Camera di Commercio fissa il numero dei componenti il Comitato sentito il parere della Deputazione e provvede alla nomina degli stessi, previa consultazione delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, scegliendoli tra gli operatori interessati all'acquisto, alla vendita, al commercio ed all'intermediazione dei prodotti e delle merci i cui prezzi sono oggetto di rilevazione.



La Giunta Camerale può inoltre nominare direttamente "esperti" dei vari settori economici scelti in base a particolari requisiti professionali.

Nel procedere alla determinazione del numero dei componenti ed alla loro nomina, la Giunta opera in modo da garantire il più efficace contraddittorio fra gli operatori dei vari settori oggetto di rilevazione.

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Generale nessun membro della Deputazione e del Comitato può appartenere contemporaneamente ai due organismi, pertanto vi è piena incompatibilità.

All'atto di insediamento il Comitato a maggioranza semplice nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente che funge da vicario in assenza del Presidente.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario camerale all'uopo nominato dalla Giunta Camerale.

#### **Art. 5**

I componenti del Comitato sono nominati annualmente e restano comunque in carica sino alla nomina del nuovo Comitato.

I membri che a qualsiasi titolo cessano di far parte del Comitato vengono sostituiti tempestivamente dalla Giunta Camerale. In ogni caso, al termine dell'anno solare, tutti i componenti del Comitato decadono.

I membri del Comitato possono essere riconfermati alla fine dell'incarico con il limite massimo di sette mandati consecutivi.

I componenti del Comitato che, senza giustificato motivo, non prendono parte a quattro sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti e sostituiti con provvedimento della Giunta Camerale, sentita la Deputazione.

L'abbandono della seduta, prima della conclusione dei lavori, ove ritenuto dal Presidente non giustificato, equivale all'assenza.

La Giunta camerale può, altresì, sentito il parere della Deputazione, disporre la sostituzione di quel componente che sistematicamente ponga in essere comportamenti contrastanti con il regolare funzionamento del Comitato.

#### **Art. 6**

Le riunioni del Comitato sono tenute di norma presso i locali della Borsa Merci nel giorno di mercato secondo il calendario stabilito dalla Camera di Commercio ed approvato ai sensi dell'art. 19 del Regolamento generale dal Ministero dello Sviluppo Economico.



Il Comitato si ritiene validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti fra i quali almeno un rappresentante degli acquirenti e uno dei venditori.

Il Comitato delibera con voto palese a maggioranza dei presenti; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

E' facoltà di ogni componente fare verbalizzare il proprio voto contrario o qualsiasi altra considerazione in merito alle decisioni adottate dal Comitato.

### **Art. 7**

Le quotazioni da riportare devono rappresentare una valutazione media dei prezzi effettivamente praticati sul mercato di Perugia nella settimana terminante il giorno di mercato stesso secondo il calendario di Borsa, relativamente alle merci di competenza.

L'accertamento dei prezzi, che deve essere accompagnato da una breve commento sull'andamento del mercato, avviene in contraddittorio fra i componenti del Comitato sulla base delle transazioni operate sulla piazza di Perugia e con l'intervento, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento Generale, di almeno un membro della Deputazione.

Ciascun componente è tenuto a fornire tutte le informazioni sui prezzi di cui è in possesso e deve operare con spirito di imparzialità e terzialità.

A garanzia dell'imparzialità e della completezza di informazione ogni componente, su richiesta del Presidente o della maggioranza del Comitato, ha l'obbligo di esibire fatture o altre prove documentali relative alle transazioni svolte nella stessa giornata o nella settimana precedente.

La discussione deve essere improntata al rispetto della pluralità e del contraddittorio.

I dati forniti dai componenti presenti e quelli eventualmente forniti per iscritto vengono utilizzati per la discussione finalizzata alla quotazione, tenendo anche conto delle informazioni e dei dati acquisiti dall'ufficio camerale.

Ove in Comitato non si raggiunga alcuna maggioranza e nell'ipotesi di mancato funzionamento per assenza del numero legale il Presidente del Comitato stesso, di concerto con il Segretario Generale od altro funzionario camerale designato dallo stesso, potrà decidere in via del tutto eccezionale:

- a) di rilevare "un prezzo indicativo", fornendo una sintetica motivazione da trasciversi a cura del Segretario sul verbale della riunione del Comitato;
- b) di non quotare il prezzo (c.d. "non quotato sul listino prezzi").

Per i prodotti a carattere stagionale tale dicitura corrisponde, invece, al periodo in cui la merce non viene trattata sul mercato.

### **Art. 8**

Per l'individuazione della declaratoria delle merci e dei prodotti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, delle fasi di scambio, dei luoghi di consegna, delle modalità di pagamento e di



ogni altra clausola inerente alle contrattazioni si fa riferimento al "listino dei prezzi all'ingrosso pubblicato dalla Camera di Commercio e relativo alla settimana precedente la rilevazione.

In tutti i casi che non rientrino tra quelli previsti dall'articolo 23 del Regolamento Generale, le modifiche delle definizioni del Listino relative alle merci trattate in Borsa e delle quali vengono riportati i prezzi, sono deliberate dalla Giunta, su proposta del Comitato, sentita la Deputazione. Le modificazioni di carattere formale e contingente che non alterano il testo nella sua sostanza vengono eseguite dal Comitato ed alla prima riunione utile della Deputazione sono poste all'attenzione della stessa.

### **Art. 9**

I prezzi rilevati settimanalmente servono anche ai fini del calcolo delle medie mensili.

Il tipo di media da considerare è quella aritmetica semplice dei prezzi considerati.

I prezzi rilevati in conformità alle presenti norme sono pubblicati settimanalmente sul sito della Camera di Commercio ed hanno validità per ogni fine di interesse pubblico.

### **Art. 10**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione della relativa Delibera del Consiglio Camerale all'Albo della Camera.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà, di volta in volta, di apportarvi tutte le modifiche che si rendessero necessarie.